



Torino, 26/5/2011

Oggetto: ambulatorio Emergency a Torino

In riferimento all'articolo apparso su La Stampa del 24/5/2011 (pag.69) in merito alla mancata autorizzazione per l'apertura di un poliambulatorio di Emergency a Torino, sentiamo la necessità di fare alcune precisazioni.

Fin dal 1996 la Regione Piemonte garantisce l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti (STP) e, recentemente, agli Europei non Iscrivibili (ENI) tramite strutture del Servizio Pubblico che garantiscono la fruizione di tutte le prestazioni sanitarie a parità con il cittadino italiano. Ogni ASL del Piemonte è dotata di Centri I.S.I., articolati in una o più sedi territoriali che garantiscono assistenza, informazione, accompagnamento alle persone straniere presenti stabilmente sul nostro territorio, ma non in regola con le norme di soggiorno.

Ai pazienti STP ed ENI vengono garantite tutte le cure previste dal TU sull'immigrazione e dalla circolare 5/2000¹.

Inoltre il gruppo di coordinamento regionale dei centri ISI ed i rispettivi referenti collaborano con i Centri di volontariato del territorio riuniti nel GrIS – Gruppo Immigrazione e Salute-articolazione territoriale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, *realizzando in questo modo un esempio di lavoro in rete per la salute dei migranti*.

Quella di Emergency era una lodevole iniziativa, ma non rispondeva alle esigenze della popolazione immigrata presente sul territorio torinese. Il GrIS Piemonte esprime comunque interesse e disponibilità di collaborazione per iniziative di volontariato che Emergency desiderasse intraprendere in regione.

GrIS Piemonte

¹ L'articolo 35 - commi 3, 4, 5 e 6 del Testo Unico e l'articolo 43 - commi 2, 3, 4, 5 e 8 del Regolamento di attuazione disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Il suddetto comma 3 dell'articolo 35 del Testo Unico in particolare prevede che agli stranieri sopraindicati sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie:

- 1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
- 2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a) - b) - c) - d) - e) dello stesso comma 3, ed esattamente:
 - a) tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle Leggi 29.7.1975 n. 405 e 22.5.1978 n. 194 e del D.M. 6.3.1995 (G.U. 87 del 13.4.1995) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con legge 27.5.1991 n. 176;
 - c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
 - d) interventi di profilassi internazionale;
 - e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.